

22 novembre 2022

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
AD ANCE EMILIA
= LORO SEDI =

Circolare
N. 659/2022

- c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**
- **Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe**
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Lav. Prot. 939 – LD/aa

Oggetto: **D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti Quater). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Novità in materia di lavoro.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il [D.L. n. 176/2022](#), recante “*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*” (c.d. Decreto Aiuti Quater), in vigore dal 19 novembre 2022.

Con riferimento al tema del lavoro, si segnala l’innalzamento da 600 euro a 3.000 euro del valore complessivo entro il quale i c.d. fringe benefit non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente, limitatamente al periodo d’imposta 2022.

Nello specifico, il comma 10 dell’art. 3 del D.L. in commento modifica l’art. 12 comma 1 del D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022 (c.d. Decreto Aiuti Bis), come di seguito illustrato.

Si ricorda, in via preliminare, che il suddetto art. 12 dispone che, **per il solo periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto all’art. 51 comma 3 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)**, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti **nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale** entro il limite complessivo di 600 euro.

Il citato comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone, al terzo periodo, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Si ricorda, altresì, che, in merito alla suddetta disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 35/E/2022 (cfr. circolare ANCE EMILIA [n. 651/2022](#)).

Con le modifiche apportate dal DL n. 176/2022, **il limite di 600 euro è stato elevato a 3.000 euro**, sempre per il solo periodo d’imposta 2022.

È stato, inoltre, precisato - come, peraltro, già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare sopra citata - che il riferimento al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, richiamato nel suddetto art. 12, riguarda la prima parte del terzo periodo del medesimo comma 3 (terzo periodo di cui sopra si è riportato il testo). Come indicato nella relazione illustrativa del D.L. in esame, *“con la modifica [...] si chiarisce che restano ferme le altre disposizioni previste dall’art. 51, comma 3, del TUIR appena citato, ed in particolare quella contenuta nella seconda parte del terzo periodo, la quale prevede che, in caso di superamento del limite, sia assoggettata a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.”*

Si riporta, quindi, di seguito il testo dell'art. 12 del D.L. n. 115/2022, come modificato dall'art. 3 comma 10 del D.L. in esame (v.d. parti in grassetto):

“Art. 12. Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, **in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.**

2. [...]”.

L'Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento.